

**Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, ordinanza 21 luglio 2011
(est. G. Ianni)**

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto la richiesta di tutela cautelare atipica *ante causam* ex art. 700 c.p.c. e vertente

TRA

R elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Garibaldi n. 75, presso lo studio dell'avv. ..., da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale posta a margine del ricorso introduttivo;

- RICORRENTE -

E

EQUITALIA ETR S.P.A. (c.f. e p.i. 12158250154), in persona del legale rappresentante pro-tempore ..., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via ..., presso lo studio dell'avv. ..., rappresentata e difesa dall'avv. ..in forza di procura speciale posta a margine della comparsa di costituzione

- RESISTENTE -

PREMESSO IN FATTO

R, in data 6 giugno 2011, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'immediata cancellazione del fermo amministrativo iscritto dall'Equitalia ETR s.p.a. - Agente della riscossione per la provincia di Catanzaro - sull'autovettura Audi A4 .. tg. ... di sua proprietà, in relazione al mancato versamento di contributi previdenziali.

A fondamento della domanda, il ricorrente poneva l'illegittimità del provvedimento adottato nei suoi confronti, per vizio di motivazione nonché per violazione di legge, non essendo stata la misura preceduta dall'invio al debitore di una formale intimazione di pagamento. Esponeva, inoltre, la sussistenza di un *periculum in mora* legittimante l'accesso alla tutela cautelare, stante la necessità di utilizzare il veicolo per l'esercizio della sua attività professionale.

Resisteva l'Equitalia ETR, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore della sezione lavoro, essendo stato il fermo iscritto per un debito di natura previdenziale del contribuente. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità di una tutela del tipo di quella invocata dal ricorrente, dovendosi il provvedimento di fermo impugnare con gli strumenti dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, nell'ambito dei quali il R avrebbe potuto invocare i rimedi di natura cautelare di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. e sostanziosamente la cancellazione del fermo antecedente allo svolgimento del giudizio di merito in un pregiudizio irreparabile per l'agente della riscossione, che in caso di accoglimento della domanda avrebbe perso definitivamente la garanzia del proprio credito. Contestava, comunque, anche nel merito la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la concessione dell'invocata cautela.

La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19 luglio 2011.

RILEVATO IN DIRITTO

1. Sulla pretesa incompetenza per materia del Tribunale ordinario.

Preliminare, in rito, è la censura di parte resistente afferente alla pretesa incompetenza per materia del Tribunale, per essere stato il fermo amministrativo iscritto in relazione a crediti di natura previdenziale, che radicherebbero la cognizione del giudice del lavoro.

La questione è del tutto infondata.

Tralasciando, infatti, ogni considerazione sul fatto che il ricorrente non contesta l'*an* e il *quantum* del proprio debito previdenziale, ma solo vizi propri del provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo, l'eventuale attribuzione degli affari al giudice del lavoro afferisce ad una ripartizione "interna" delle cause in un determinato ufficio, senza dar vita ad alcuna questione di competenza per materia (Cass. 5 aprile 2001, n. 5071; Cass., s.u., 28 settembre 2000, n. 1045).

La natura previdenziale (e quindi non tributaria) del credito rileva, invece, ai fini del radicarsi della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2010, n. 11087; Cass., Sez. Un., 5 giugno 2008 n. 14831), correttamente adita dal ricorrente.

2. Sull'ammissibilità della tutela cautelare atipica.

Sempre preliminare appare lo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità del ricorso allo strumento atipico di cui all'art. 700 c.p.c., sollevata dalla resistente sul presupposto della disponibilità, in capo al destinatario del provvedimento, dei rimedi cautelari sottesi agli strumenti dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

L'eccezione appare fondata.

Dopo, infatti, un'iniziale oscillazione, può dirsi oggi acquisito, in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2008, n. 2022; Cass., Sez. Un., 23 giugno 2006, n. 14701) che il fermo amministrativo di bene mobile registrato, regolato dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (e successive modifiche e integrazioni), è provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, disciplinato da norme enunciate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale, quale mezzo di realizzazione del credito. Ne consegue che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo, nei casi in cui quest'ultima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Ciò permette di escludere il ricorso al rimedio residuale di cui all'art. 700 c.p.c..

Infatti, il rimedio azionato dal ricorrente, per espressa previsione normativa, può trovare ingresso nel nostro ordinamento soltanto "*fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo*": ne consegue la sussidiarietà di tale forma di tutela, esperibile solo quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari tipiche a tutela della situazione soggettiva in relazione al quale si minaccia un pregiudizio (nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 15 giugno 1999, n. 5925) e sempre che i rimedi tipici esistenti siano in grado di garantire una tutela effettiva della situazione medesima (Trib. Milano 29 gennaio 2003).

Qualificando l'impugnazione del fermo amministrativo come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, l'opponente ha a disposizione i rimedi cautelari "tipici" di cui agli artt. 618 e 625 c.p.c. per la tutela delle proprie ragioni di urgenza, suscettibili di assicurare una protezione del tutto equivalente a quella garantita dallo strumento generale di cui all'art. 700 c.p.c..

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Sulle spese e competenze di lite.

Il rigetto della richiesta di tutela cautelare impone la regolamentazione delle spese di lite che, in forza del principio della soccombenza, vengono poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data 6

giugno 2011 da R nei confronti della Equitalia ETR s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiarò il ricorso inammissibile;
2. Condannò il ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi euro 809,00, di cui euro 424,00 per diritti ed euro 385,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Mandò alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituita e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 21 luglio 2011

Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni

II CASO.it